



*Class: 14.v, 18/001/001.sfa, 001.arm, 18/2024A/001.fra, 001.arm*

Organismo Pagatore  
ARPEA  
Via Bogino 23- Torino

## **ISTRUZIONI OPERATIVE N. 109**

**Ai Produttori interessati**

**Ai Centri di Assistenza Agricola  
LORO SEDI**

**Oggetto: Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 ai sensi del DM 1° agosto 2024 n. 350916 – Campagna 2022**

**Il Dirigente dell'Area Tecnica  
ed Autorizzazione  
Fabrizio Stranda**

*sottoscritto con firma digitale ai sensi  
dell'art.21 del d.lgs. 82/2005*



**Disposizioni relative alle modalità di concessione dell'intervento  
a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito  
danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla  
movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi  
nel periodo 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022  
ai sensi del DM 1° agosto 2024 n. 350916 – Campagna 2022**

## Sommario

<b>1. PREMESSA</b> .....	4
<b>2. RIFERIMENTI NORMATIVI</b> .....	5
<b>3. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL’AIUTO</b> .....	11
<b>4. ATTIVITÀ OBBLIGATORIE DEL BENEFICIARIO</b> .....	13
<b>5. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL’AIUTO</b> .....	13
<b>5.1. Tipologie di intervento</b> .....	15
<b>5.2. Documentazione da allegare in domanda</b> .....	17
<b>6. TERMINI DI PRESENTAZIONE</b> .....	18
<b>7. EROGAZIONE DEGLI AIUTI</b> .....	18
<b>8. CONTROLLI</b> .....	18
<b>8.1. Verifiche di ammissibilità</b> .....	19
<b>8.2. Controlli in Loco</b> .....	21
<b>9. CHIUSURA DELL’ISTRUTTORIA E AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE</b> .....	21
<b>10. COMUNICAZIONE DATI DELLE DOMANDE AD AGEA COORDINAMENTO E CONTROLLI NAZIONALI</b> .....	21
<b>11. DETERMINAZIONE IMPORTO LIQUIDABILE</b> .....	22
<b>12. LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE</b> .....	23
<b>13. Ulteriori controlli istruttori</b> .....	23
<b>13.1. Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)</b> .....	23
<b>13.2. Visura Deggendorf</b> .....	25
<b>13.3. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)</b> .....	25
<b>13.4. Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)</b> .....	26
<b>14. COMUNICAZIONI</b> .....	26
<b>15. Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)</b> 27	
<b>16. MODALITA’ DI PAGAMENTO</b> .....	28
<b>17. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)</b> .....	29

## 1. PREMESSA

Le presenti Istruzioni operative contengono le disposizioni per la presentazione delle domande di contributo a sostegno delle aziende avicole che allevano polli e tacchini in regime di agricoltura biologica, aventi sede legale in una delle province di competenza dell'Organismo Pagatore ARPEA.

Le aziende avicole oggetto di contributo devono aver subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022, dando attuazione a quanto disposto:

- dal DM 1 agosto 2024 n. 350916, che integra il DM 5 aprile 2023 n. 193915
- dalla circolare di attuazione di AGEA Coordinamento n. 77525 del 16 ottobre 2024.

Con il decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 1° agosto 2024 n. 350916 *“Modifica del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0193915, del 5 aprile 2023, recante un intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022”* sono stati disposti gli interventi finalizzati a compensare le perdite di reddito subite dalle aziende avicole che allevano polli e tacchini in regime di agricoltura biologica, oggetto di danni indiretti, a partire dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento, a seguito dell'insorgere di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

Al riguardo, l'emanazione del suddetto Decreto si è resa necessaria atteso che, in base al combinato disposto del DM n. 0193915 del 5 aprile 2023 e ss.mm.ii. e del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione, gli allevatori di polli e tacchini biologici risultano discriminati in quanto titolari di un indennizzo pari solamente al 25% del danno calcolato rispetto al 100% spettante a tutti gli altri operatori economici interessati dai due citati provvedimenti. Il codice di aiuto in regime di esenzione per il presente decreto è SA108496.

L'importo totale dell'aiuto ammonta a 6.964.357,26, tenuto conto delle risorse di cui al DM 1° agosto 2024 n. 350916. Tali fondi rappresentano le somme residuali derivanti dall'importo complessivo pari a 40.000.000,00 stanziato dal Ministero dell'agricoltura e disponibili a seguito della liquidazione delle domande pervenute nell'ambito dei DDMM n. 216437 del 12 maggio



2022 e n. 0193915 del 5 aprile 2023 e ss.mm.ii., pari a euro 33.035.642,74.

La gestione della domanda di aiuto per danni da influenza aviaria prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

- l'Organismo Pagatore Arpea, di seguito OP, in qualità di soggetto erogatore dei contributi finanziati dalla U.E. previsti dal DM 1° agosto 2024 n. 350916 ;
- il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di seguito MASAF, in qualità di soggetto responsabile di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alle politiche comunitarie e della programmazione nazionale degli aiuti previsti dal DM 1° agosto 2024 n. 350916 e s.m.i.;
- l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito AGEA, in qualità di organismo di coordinamento nazionale.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

### BASE GIURIDICA UNIONALE

- **Reg. (UE) n. 1308/2013** Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'articolo 50
- **Reg. (UE) n. 2016/429** Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») e s.m.i. e in particolare l'art. 5
- **Reg. (UE) n. 2016/679** Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- **Reg. (UE) n. 2020/687** Regolamento della Commissione, del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate
- **Reg. (UE) n. 2020/689** Regolamento della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti



- **Decisione di Esecuzione (UE) n. 2021/2310** la Decisione di Esecuzione (UE) 2021/2310 della Commissione del 21 dicembre 2021 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
- **Reg. (UE) n. 2021/2115** Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013
- **Reg. (UE) n. 2021/2116** Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013
- **Reg. (UE) n. 2022/2472** Regolamento della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26

#### **Base giuridica Nazionale**

- **Nota del Ministero della salute prot. n. 29811 del 18/12/2021 e relativo Allegato 2** Nota del Ministero della salute prot. n. 29811 del 18/12/2021 e relativo Allegato 2 avente come oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità. H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria. Ampliamento ZUR
- **Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123** Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- **Legge 24 dicembre 2012, n. 234** Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato;
- **Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 5 aprile**

**2023 , n. 193915** Decreto recante “Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022”.

- **Circolare AGEA del 4 maggio 2023 n. 0032777**, recante le “Modalità di attuazione del DM 194915 DEL 5 APRILE 2023” intervento a sostegno delle aziende avicole Italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022
- **Decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 maggio 2023, n. 278463** Modifica del Decreto ministeriale n. 0193915, del 5 aprile 2023, recante l’intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022.
- **Circolare AGEA del 27 giugno 2023 n. 49373** recante le “Modalità di attuazione del DM 194915 del 5 aprile 2023. Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022. Integrazioni a seguito del DM 278463 del 30 maggio 2023.”
- **Circolare AGEA del 27 giugno 2023 n. 49638** recante le “Modalità di attuazione del DM 194915 del 5 aprile 2023. Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022. Integrazioni a seguito del DM 278463 del 30 maggio 2023. AVVISO DI RETTIFICA”
- **Decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 1° agosto 2024, n. 350916** Modifica del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0193915, del 5 aprile 2023, recante un intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022.
- **Circolare AGEA n. 77525 del 16 ottobre 2024** recante le “Modalità di attuazione del Decreto Ministeriale n. 350916 del 1° agosto 2024. modifica del decreto del ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0193915, del 5 aprile 2023,



recante un intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022.”

### **FASCICOLO AZIENDALE**

- **Decreto del Ministro** delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162 Semplificazione della gestione della PAC;
- **Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° marzo 2021** - Attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- **Determinazione Arpea n. 50 del 03/03/2022** - MANUALE DEL FASCICOLO AZIENDALE
- **Circolare AGEA prot. n. 0025874 del 13 aprile 2021** - Aggiornamento del SIPA – GIS: definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale.

### **DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA**

- **Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159** - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- **Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218** - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- **Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152**, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.»;D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in



materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

- **Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018** - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- **Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018** - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- **Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019** - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020** -Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia;
- **Circolare AGEA prot. n. 11440 del 18 febbraio 2021** - Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19.
- **Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022** – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21

#### **REGISTRO AIUTI DI STATO**

- **Legge 24 dicembre 2012, n. 234** Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- **Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115** il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
- **Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli**



**aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.**

#### **DURC (DOCUMENTO UNICO REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)**

- **Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34**, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n.78 Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Art. 4. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva;
- **Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015** Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- **Istruzioni Operative n. 84 del 9 settembre 2021** - Legge 20 marzo 2014, n. 34 – Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva – Integrazione documentale;
- **Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45** - “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- **Circolare AGEA n. 79339 del 24 novembre 2021** - Pagamenti di aiuti comunitari e nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;
- **Nota AGEA prot. ORPUM 5813 del 27 gennaio 2022** – Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”. Pagamenti di aiuti nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. Ulteriori precisazioni.

#### **REGOLARITÀ FISCALE**

- **D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602** Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 48- bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).



### 3. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO

I soggetti che possono accedere all'aiuto sono le aziende avicole impegnate nella produzione agricola primaria di:

- Allevamenti da ingrasso di polli e tacchini in regime di agricoltura biologica

Le suddette aziende devono avere:

- sede legale in una delle province di competenza dell'OP Arpea,
- unità produttive di allevamento (o unità operative nel caso di mattatoi e trasformatori) ubicate nel territorio delle province di competenza dell'OP Arpea nelle zone interessate dai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5, confermati nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021 ovvero che hanno subito dati indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 1 gennaio 2022 – 30 aprile 2022;
- alla data di presentazione della domanda, aver aperto nel sistema informativo Sistema Piemonte un fascicolo aziendale .

Gli allevamenti ammessi al sostegno devono obbligatoriamente rientrare in zona ZS (Zona di Sorveglianza) o ZP (Zona di Protezione), puntualmente definita da ordinanze ATS (di istituzione e successiva revoca), per il solo periodo di restrizione stabilito dalle stesse, ovvero a seguito di analoghe e inderogabili restrizioni puntualmente definite da provvedimenti ATS.

Non possono accedere al sostegno gli allevamenti collocati in zone all'interno delle quali, pur in presenza di ulteriori e diverse restrizioni (es. ZUR), era possibile richiedere ad ATS una deroga all'accasamento degli animali.

Nel caso in cui il danno indiretto si sia verificato tra aziende collegate tra loro da un contratto di soccida, è necessario che l'azienda richiedente l'aiuto alleggi alla domanda la liberatoria emessa dall'altra azienda (vedi allegato 2) dalla quale si evinca che quest'ultima è a conoscenza della richiesta di indennizzo oggetto domanda.

Il danno viene comunque riconosciuto solo a chi lo ha effettivamente subito e che può dimostrarlo con documenti giustificativi probanti.

Si precisa che in caso di rapporto di soccida sia il soccidante che il soccidario possono



presentare domanda di aiuto ai sensi del DM 1° agosto 2024 n. 350916, purché vertano su interventi distinti.

Come riportato all'articolo 1 del DM 1° agosto 2024 n. 350916 e smi, le aziende ammissibili al sostegno sono le piccole e medie imprese (PMI), così come definito all'allegato I del Regolamento UE 2022/2472.

Come specificato all'articolo 1 del sopra citato Decreto Ministeriale, le PMI appartenenti al settore della produzione primaria beneficeranno dei sostegni erogati sulla base del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022.

Infine, per le aziende di produzione primaria, i sostegni non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti ad un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art 26 del Reg. (UE) 2022/2472.

Per ultimo, si segnala che per quanto non contemplato e disposto nel DM 1° agosto 2024, n. 350916, si rimanda a quanto già previsto dal DM 5 aprile 2023, n. 0193915.

**L'articolo 2 commi 4, 5, e 6 del DM 1° agosto 2024 n. 350916 stabilisce che gli aiuti non sono concessi:**

- alle aziende in difficoltà di cui al punto (33)63 della sezione 2.4. degli Orientamenti o dell'art. 2, (59) del Reg. n. 2022/2472 a meno che la situazione di difficoltà non sia derivata dai danni causati dall'influenza aviaria per la quale sono concessi gli indennizzi;
- ad un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Non può essere concesso alcun aiuto individuale ove sia accertato che l'epizoozia è stata causata deliberatamente o è dovuta a negligenza del beneficiario.

**Si fa presente, altresì, che come disposto all'articolo 2, paragrafo 6, del DM 1° agosto 2024 n. 350916, i soggetti che hanno già beneficiato, per le fattispecie di cui all'articolo 1, comma 1 dello stesso Decreto, dei ristori previsti dal DM 5 aprile 2023, n. 0193915 pari al 25% del danno calcolato, non devono ripresentare la domanda e riceveranno automaticamente un**



**indennizzo pari al restante 75%. Per l'Organismo Pagatore ARPEA non risultano domande presentate dal DM 5 aprile 2023, n. 0193915 pari al 25% del danno per l'intervento 6 per allevamenti da ingrasso di polli e tacchini in regime di agricoltura biologica.**

#### **4. ATTIVITÀ OBBLIGATORIE DEL BENEFICIARIO**

Per accedere all'aiuto è necessario disporre di un fascicolo aziendale, che includa l'indirizzo PEC aziendale.

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN valido e aggiornato nel fascicolo e nella domanda, nonché alla presenza nel fascicolo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie alla richiesta della documentazione antimafia.

È opportuno, inoltre, sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC dell'agricoltore, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

La PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del Decreto-legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009.

Possono presentare domanda di aiuto tutti i soggetti che siano in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle Aziende o da altra documentazione contabile, sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022.

Non sono ritenute valide le richieste di sostegno concernenti periodi diversi da quello compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022.

#### **5. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO**

Le aziende che hanno subito danni da influenza aviaria nel periodo indicato ma che risultano inattive al momento della presentazione della domanda, non sono ammesse a contributo.

Le imprese richiedenti devono risultare attive, all'atto della domanda, in una delle attività previste al punto "4. Soggetti Beneficiari" e devono essere le medesime (nessuna variazione in termini di CUAA) interessate dalle restrizioni oggetto di sostegno.

Si riportano di seguito le casistiche in deroga a quanto definito al punto precedente:

1. Nel caso di trasformazione di forma giuridica dell'azienda da impresa individuale in Società, è ammessa la presentazione di istanza di sostegno da parte della impresa individuale purché all'interno della Società sia presente, in qualità di socio, il precedente titolare dell'azienda individuale interessata dalle restrizioni oggetto di sostegno, previa riapertura del Fascicolo Aziendale .
2. Nel caso di trasformazione di forma giuridica dell'azienda da Società in impresa individuale, è ammessa la presentazione di istanza di sostegno da parte della Società interessata dalle restrizioni oggetto di sostegno purché uno dei Soci Amministratori sia ora titolare dell'azienda individuale, previa riapertura del Fascicolo Aziendale nel SIAN.
3. Nel caso di successione anticipata (donazione d'azienda), l'istanza di sostegno dovrà essere presentata dall'azienda del soggetto donante, previa riapertura del Fascicolo Aziendale
4. Nel caso di successione effettiva, l'istanza di sostegno dovrà essere presentata dall'azienda del de cuius, qualora questa fosse ancora in attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022.

**Il soggetto beneficiario presenta ad Arpea apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto, tramite l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, come da facsimile (Allegato 1 - MODELLO AVIARIA DM 1 agosto 2024 n. n. 350916).**

**La presentazione della domanda avverrà mediante invio della stessa via Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo [protocollo@cert.arpea.piemonte.it](mailto:protocollo@cert.arpea.piemonte.it) all'attenzione dell'Ufficio FEAGA – Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane ai sensi del DM 1° agosto 2024 n. 350916, entro il termine del 15 novembre 2024.**

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, si avvia il procedimento amministrativo.

Ai sensi della legge 241/90 art. 8 comma 3, l'avvio del procedimento amministrativo sarà reso noto tramite pubblicazione di apposito comunicato sul sito: <https://www.arpea.piemonte.it/>

## 5.1 Tipologie di intervento

Gli interventi attivati sono elencati nella tabella seguente, che specifica in particolare, per ciascuno di essi, l'indennizzo unitario e i coefficienti di indennizzo.

INTERVENTO	SPECIE	TIPO DI IMPRESA	DANNO UNITARIO	% DI SOSTEGNO	COEFFICIENTI DI INDENNIZZO UNITARIO STABILITO DAL DM 1° agosto 2024 n. 350916	
					€/CAPO* numero di settimane	
6	<b>Prolungamento vuoto sanitario/ Mancato accasamento</b>	Pollo biologico	Ingrasso	0,323	100%	0,323
		Tacchini biologici	Ingrasso	0,704	100%	0,704

Laddove presente il numero di settimane per calcolare il danno il numero delle settimane va calcolato (nel caso di intervento n. 6) dividendo per 7 il numero dei giorni di fermo prolungato ai quali sono stati precedentemente sottratti i gg di fermo sanitario obbligatorio.

Nella domanda devono essere indicati gli interventi e le specie per le quali è richiesto l'aiuto. Per ciascun intervento dovranno essere indicati:

- il numero di capi relativi a ciascun intervento richiesto a premio;
- i periodi di fermo dell'allevamento.

Per individuare i cicli ed il rispettivo numero dei capi devono essere acquisite le informazioni sugli ingressi in allevamento presenti in BDN.

Al fine di effettuare dei calcoli corretti, nella determinazione del numero dei giorni di indennizzo, è necessario sempre tenere conto dei giorni di vuoto biologico (Decreto del Ministero della salute del 13 dicembre 2018 "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie

infettive e diffuse dei volatili da cortile”).

Negli interventi che riguardano la perdita di produzione del pollame nelle zone regolamentate o il mancato accasamento, occorre individuare la media dei capi presenti nei cicli produttivi.

Il numero dei capi ammissibili è dato dal numero minore tra:

1. la media del numero dei capi presenti in azienda;
2. il numero di capi dichiarati in domanda.

La media di cui al punto 1 viene determinata individuando il numero dei capi presenti nei 3 cicli antecedenti il periodo di fermo

**Negli interventi relativi alle perdite connesse all’adeguamento del periodo di allevamento** dovuto al divieto di trasferimento nelle zone regolamentate (prolungamento) è invece necessario individuare la durata media dei cicli produttivi.

La durata media dei cicli viene calcolata individuando i 3 cicli antecedenti il periodo di fermo. Qualora, tenuto conto della data di inizio allevamento per la categoria oggetto di sostegno, non siano disponibili 3 cicli verranno presi come riferimento i cicli effettivamente presenti.

Il periodo indennizzabile inizia dalla fine del ciclo produttivo di cui sopra e termina il giorno precedente alla data di uscita dall’allevamento, o il giorno in cui terminano le misure restrittive.

Il numero degli animali da indennizzare nel caso di prolungamento del ciclo (desunto dai registri di carico/scarico o dai dati relativi agli ingressi presenti in BDN) deve essere decurtato dal numero di capi morti entro la durata del ciclo standard (dato reale dichiarato e/o desunto dalle tabelle giornaliere che le aziende compilano).

Nel caso di mancato accasamento per il calcolo dei capi ammissibili e dei giorni validi per il calcolo dell’indennizzo occorre fare riferimento all’Allegato 3 - “Calcolo mancato accasamento”.

Nel caso di prolungato accasamento per il calcolo dei capi ammissibili e dei giorni validi per il calcolo dell’indennizzo occorre fare riferimento all’Allegato 4 - “Calcolo prolungato accasamento”.

Il sostegno è determinato fino ad un massimo del 25% del danno totale subito dai beneficiari, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella A del DM 5 aprile 2023 n. 193915 e sopra riportata, ad eccezione dei sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori, di cui all’articolo 2, comma 3, lettera k, del DM in questione, che sono determinati fino ad un massimo del 100%.

## 5.2 Documentazione da allegare in domanda

Si elenca, di seguito, la documentazione che i richiedenti dovranno accludere al modello di domanda per le misure oggetto di aiuto e nell'arco temporale stabilito dal DM 1° agosto 2024 n. 350916.

- Una dichiarazione/relazione da cui si desume l'ubicazione dell'allevamento e si riporta il riferimento normativo (decreto, ordinanza, ecc) che stabilisce l'entrata in vigore e il termine delle misure restrittive a seguito dei provvedimenti sanitari.
- In alternativa, copia del provvedimento (decreto/ordinanza/ecc.) da cui si desume la "zona regolamentata" e il periodo di applicazione delle misure sanitarie.
- In caso di soccida, dichiarazione di rinuncia all'indennizzo dell'altro contraente (cfr. ALLEGATO\_2\_ Dichiarazione liberatoria soccida).

### **Mancato accasamento / Prolungamento vuoto sanitario (Intervento 6)**

- copia del registro di allevamento, nonché ogni altro documento atto a comprovare il danno indiretto subito;
- dichiarazione di provenienza degli animali (mod. 4) relativa alla data di primo accasamento posteriore all'inizio del periodo di fermo obbligatorio;
- ultimo mod. 4 di uscita degli animali dall'allevamento verso il macello prima del fermo obbligatorio o documentazione inerente al preventivo abbattimento degli stessi;
- prospetto riepilogativo dei dati inseriti in domanda (come da allegato 3 "Calcolo media capi e mancato accasamento" alle presenti istruzioni operative).

Con riferimento alla richiesta di indennizzo non saranno oggetto di pagamento i giorni di vuoto biologico, come stabilito dall'ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005 "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile" e s.m.i. Inoltre, come già stabilito dal MIPAAF con nota n. 4004 del 3 luglio 2015, con riferimento al vuoto biologico da rispettare nelle unità di allevamento, si precisa che i giorni di vuoto vanno

detratti e non indennizzati solo nel caso in cui il capannone sia stato appena svuotato al termine dell'ordinario ciclo di allevamento. Per contro, nel caso in cui lo svuotamento sia avvenuto a causa dell'abbattimento degli animali per le misure dell'aviarìa l'indennizzo è concesso per tutto il periodo del vuoto sanitario.

Il riconoscimento del vuoto sanitario deve considerare tutti i sette giorni della settimana e devono essere conteggiate anche le frazioni di settimana.

## **6. TERMINI DI PRESENTAZIONE**

La domanda di aiuto può essere presentata entro il **15 novembre 2024**.

## **7. EROGAZIONE DEGLI AIUTI**

Il pagamento è versato ai beneficiari al termine dei controlli istruttori di ammissibilità previsti dal successivo paragrafo 8.1 e dei controlli istruttori previsti dalle seguenti disposizioni:

- a. Registro nazionale Aiuti di stato, ai sensi del comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- b. Regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- c. Regolarità fiscale (verifica presso Agenzia Entrate – Riscossione), ai sensi dell'articolo 48- bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- d. Verifica Antimafia, ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

## **8. CONTROLLI**

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore ARPEA vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata:

- verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
- determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente;
- ulteriori controlli istruttori.

### **8.1 Verifiche di ammissibilità**

L'OP effettua l'istruttoria al fine di verificare la corrispondenza della domanda alle condizioni di ammissibilità, verifica e valuta la completezza della documentazione presentata e determina in prima istanza l'importo dell'indennizzo da erogare.

Sono considerate ricevibili le domande:

- pervenute entro i termini previsti;
- firmate dal legale rappresentante o titolare dell'azienda.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sopra citati non sia rispettato e/o presente, la domanda sarà irricevibile e sarà inviata al beneficiario la comunicazione di irricevibilità.

Qualora nel corso dell'istruttoria si presenti l'esigenza, è facoltà dell'OP di richiedere la rettifica dei soli errori e irregolarità formali e/o richiedere precisazioni e chiarimenti.

In caso di carenze, è facoltà dell'OP richiedere la documentazione aggiuntiva ritenuta necessaria per il completamento dell'attività.

In questo caso l'OP invia alla ditta richiedente una richiesta di integrazioni. Il beneficiario dovrà produrre inderogabilmente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta la documentazione aggiuntiva. Qualora non pervengano entro tale termine le integrazioni richieste, la domanda sarà valutata solo in base a quanto presente nel fascicolo della stessa.

**Domande pervenute prive di ogni documentazione probante tra quelle indicate al punto precedente saranno respinte.**

Sul 100% delle domande, devono essere effettuati i seguenti controlli amministrativi:

1. verifica della titolarità dell'allevamento di capi;
2. corrispondenza della tipologia e del numero capi richiesti ad indennizzo nella domanda con quanto riportato nei documenti previsti;
3. determinazione del numero di capi ammissibili all'indennizzo distinti per tipologia. Il numero di capi massimi ammissibili in domanda è il minore tra:
  - a. la media del numero dei capi presenti in azienda calcolata come sottoindicato;
  - b. il numero di capi dichiarati in domanda.

La media produttiva sarà calcolata tenendo conto, indicativamente, dei 3 cicli antecedenti il

fermo sanitario (registro aziendale - interrogazione BDN – elenco movimentazioni).

4. la verifica del periodo di fermo dell'allevamento con il confronto tra la data di ultima uscita dall'allevamento dei capi prima del periodo di fermo (BDN avicoli o registro aziendale), la data di primo accasamento successivo al periodo di fermo (BDN avicoli) e la data di inizio fermo al netto del periodo di vuoto sanitario e biologico.

Nel caso di prolungato accasamento il periodo di fermo si calcola a partire dal primo giorno successivo al giorno della prevista uscita dei capi dall'allevamento a fine ciclo (durata media) fino al giorno di termine del periodo di restrizione.

Si rimanda ai fogli di calcolo predisposti per la presentazione della domanda (modelli "Calcolo media capi e mancato accasamento" e "Calcolo prolungamento ciclo").

Il giorno di fine fermo obbligatorio coincide con il giorno antecedente la revoca del periodo di fermo obbligatorio oppure con il 30 aprile 2022, nel caso di accasamento successivo a tale data.

Con riferimento alla richiesta di indennizzo, non saranno oggetto di pagamento i giorni di vuoto biologico, come stabilito dall'ordinanza 26 agosto 2005 del Ministero della salute - "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile" e successive modificazioni.

Inoltre, come stabilito dal MiPAAF con nota n. 4004 del 3 luglio 2015, con riferimento al vuoto biologico da rispettare nelle unità di allevamento, si precisa che i giorni di vuoto vanno detratti e non indennizzati solo nel caso in cui il capannone sia stato appena svuotato al termine dell'ordinario ciclo di allevamento. Per contro, nel caso in cui lo svuotamento sia avvenuto a causa dell'abbattimento degli animali per le misure dell'aviarica, l'indennizzo è concesso per tutto il periodo del vuoto sanitario. Il riconoscimento del vuoto sanitario deve considerare tutti i giorni della settimana (sette) e devono essere conteggiate anche le frazioni di settimana.

5. Verifica dei danni eventualmente indennizzati da polizza assicurativa. Nessun pagamento è dovuto quando l'assicurazione ha indennizzato per intero il danno subito nel periodo indicato dal DM 1° agosto 2024 n. 350916.

L'istruttoria si conclude con la compilazione di un verbale di istruttoria in cui sono evidenziati:

1. i dati relativi al richiedente l'intervento;
1. il numero di capi indicati in domanda e quello riportato nei documenti presentati e la verifica del rapporto capi/superficie dell'allevamento;
2. nel caso di riduzione del numero di capi, la motivazione che ha portato alla riduzione;



3. l'importo dell'indennizzo proposto a liquidazione.

## **8.2 Controlli in Loco**

I controlli in loco sono effettuati dall'OP , l'eventuale preavviso tramite telefonata o e-mail non può eccedere le 48 ore, per garantire la presenza del beneficiario o di un suo rappresentante.

Il richiedente decade dai benefici nel caso in cui il controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili allo stesso.

Ad integrazione dei controlli amministrativi è verificata in loco, su un campione di almeno il 5% delle istanze presentate, la corrispondenza dei dati inseriti in domanda, con quanto si può desumere:

- dai registri di allevamento per le altre categorie ammesse a premio;

All'atto del controllo sarà verificata la corrispondenza tra la superficie delle strutture dell'allevamento con il numero di capi indicati nella domanda di finanziamento.

I controlli in loco possono essere eseguiti anche successivamente al pagamento dell'aiuto.

In tal caso, qualora il controllo dia esito totalmente o parzialmente negativo, l'OP AGEA provvederà al recupero della cifra indebitamente percepita.

## **9. CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA E AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE**

La procedura di istruttoria è strettamente dipendente dalle verifiche eseguite a livello nazionale di cui ai successivi punti 10 e 11. Pertanto, i funzionari istruttori provvederanno alla compilazione dell'istruttoria solo fino alla fase "verifica interventi".

La compilazione delle fasi successive, la chiusura e la validazione delle istruttorie potrà essere eseguita solo dopo la conclusione dei controlli incrociati eseguiti da ARPEA di cui al punto 11 e dopo la determinazione definitiva dell'importo liquidabile di cui al punto 11.

## **10. COMUNICAZIONE DATI DELLE DOMANDE AD AGEA COORDINAMENTO E CONTROLLI NAZIONALI**

I dati relativi alle domande di indennizzo pervenute saranno trasmessi da ARPEA ad AGEA Coordinamento con le modalità previste dalla Circolare AGEA n. 77525 del 16 ottobre 2024– modalità di attuazione DM n. 350916 del 1° agosto 2024– tramite l'apposto tracciato record (Allegato 1).

Dai sostegni sono decurtati gli eventuali indennizzi già percepiti per i medesimi animali, ai sensi del DM 5 aprile 2023 n. 0193915 e ss.mm.ii. L'aiuto e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal



beneficiario nell'ambito di polizze assicurative o di fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili non devono superare l'intensità di aiuto prevista ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472.

Tali informazioni sono necessarie affinché l'AGEA attivi le procedure amministrative necessarie ad evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo o di doppio vantaggio da parte dei beneficiari, come previsto dalla regolamentazione UE, e riguardano:

- a) **Assicurazioni e fondi di mutualizzazione:** rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un indennizzo da assicurazioni o fondi di mutualizzazione e che richiede per lo stesso danno il contributo di cui al DM 1° agosto 2024, n. 350916 e smi.

Per le domande validate con l'indicazione dei relativi beneficiari sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti cofinanziati ex art. 68 reg. CE n. 73/2009 sulle assicurazioni, secondo le intese con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e con la base dati fondi di mutualizzazione.

- b) **Aiuti di Stato:** rischio rappresentato da una ditta che ha già beneficiato di un indennizzo sotto forma di Aiuti di Stato da Enti Pubblici e che presenta per lo stesso danno il contributo di cui al DM 1° agosto 2024, n. 350916.

Per le domande validate con l'indicazione dei relativi beneficiari sarà effettuato un controllo tramite la banca dati SIAN sugli Aiuti di Stato.

- c) **Sanità:** rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un contributo in base al regolamento (CE) n. 652/2014 dalla salute per danni diretti e che richiede per lo stesso danno il contributo previsto dal DM 1° agosto 2024, n. 350916. Per le domande validate con l'indicazione dei relativi beneficiari sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti percepiti in base al regolamento (CE) n. 652/2014 e dal regolamento (CE) n. 2021/690 per danni diretti, secondo le intese con il Ministero della Salute.

In ogni caso, l'Organismo pagatore avvierà le verifiche atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento per il tramite delle Regioni dell'area di propria competenza.

Al termine del controllo AGEA Coordinamento restituirà all'OP ARPEA i nominativi dei beneficiari che hanno superato positivamente i controlli e che quindi saranno ammissibili al contributo.

## **11. DETERMINAZIONE IMPORTO LIQUIDABILE**



Secondo quanto previsto dal DM 5 aprile 2023 n. 0193915, all'articolo 6, comma 4, laddove la cifra totale richiesta a livello nazionale superi quanto previsto dal suddetto decreto all'articolo 1, comma 2, gli importi da assegnare ai beneficiari saranno ridotti proporzionalmente cosicché il predetto massimale non sia superato, fatto salvo che i sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori di cui all'articolo 2, comma 2, lettera k del decreto, non saranno soggetti ad alcuna riduzione.

Per determinare l'entità di questa eventuale riduzione degli importi unitari per categoria di prodotto, ARPEA comunica ad AGEA Coordinamento il dato del sostegno ammissibile, per ciascuna categoria, secondo i termini previsti dalla Circolare AGEA n. 77525 del 16 ottobre 2024, utilizzando l'allegato 2 della Circolare.

L'eventuale riduzione del contributo previsto per categoria di prodotto comporta l'equivalente riduzione dell'importo ritenuto ammissibile a seguito dell'istruttoria dell'OP ARPEA.

Solo dopo aver avuto la conferma degli importi unitari effettivamente applicabili per il calcolo dell'aiuto da parte di AGEA Coordinamento, l'OP AGEA potrà procedere alla validazione delle istruttorie e provvederà, con proprio provvedimento, ad ammettere a finanziamento e ad autorizzare il pagamento degli indennizzi.

## **12. LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE**

Il pagamento delle domande ammesse sarà effettuato entro l'anno 2025.

## **13. Ulteriori controlli istruttori**

### **13.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

L'aiuto è concesso in regime di esenzione.

L'Organismo pagatore ARPEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti<sup>1</sup> secondo la procedura di seguito riportata:

1. verifica del livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente, attraverso la visura aiuti;
2. registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti. Il codice di aiuto in regime di esenzione per il presente decreto è



SA108496..

Gli indennizzi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché riguardino costi ammissibili diversi e solo se il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al Reg. (UE) n. 2022/2472.

1 Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, entrato in vigore il 12 agosto 2017. Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca per i quali operano i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite

### **13.2 Visura Deggendorf**

L'articolo 46 della legge 234/2012 e s.m.i. stabilisce che nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti dalla Commissione europea illegali e incompatibili, che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, ciascun Soggetto concedente, per le verifiche sul rispetto della regola Deggendorf, è tenuto ad avvalersi del Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

Ai fini delle verifiche in questione, il Registro rilascia un'apposita "Visura Deggendorf", che consente di accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientri o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.

Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.M. n. 115/2017, la Visura Deggendorf è generata nell'ambito delle verifiche propedeutiche alla "concessione" dell'aiuto di Stato o dell'aiuto SIEG (in sede, pertanto, di registrazione dell'Aiuto individuale) e deve sempre essere effettuata dal Soggetto concedente nell'ambito delle verifiche propedeutiche all'"erogazione" degli aiuti.

### **13.3 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**

#### **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**

ARPEA, ai fini del pagamento dell'aiuto, effettua le verifiche previste dall'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 "le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere" sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

L'art. 45 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 prevede che in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi.

**Pertanto, la verifica delle regolarità contributiva viene effettuata con la compensazione operata con riguardo agli importi risultanti nel Registro nazionale debitori comunicati dall'INPS sulla base degli interscambi dati informatici già in uso per gli aiuti comunitari.**

#### **13.4 Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)**

Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

#### **14. COMUNICAZIONI**

L'Organismo Pagatore ARPEA è tenuto all'esecuzione delle comunicazioni di seguito riportate ai sensi del DM 5 aprile 2023, n. 0193915:

- A. comunicazione al richiedente ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241:
  - a del riconoscimento dell'aiuto e dell'importo effettivamente spettante;
  - b in caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10/bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.
- B. trasmissione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dell'elenco dei Soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto concesso.

## **15. Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)**

Le misure di sostegno previste dalle presenti Istruzioni operative non attengono alla concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali, e non ineriscono né sono calcolate in base a terreni agricoli ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del DM 28 luglio 2022 n. 0336168.

Per le domande di pagamento di aiuti nazionali di importo superiore a 150.000 euro è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza delle dichiarazioni sostitutive di notorietà e ai relativi dati inseriti in fascicolo aziendale, finalizzati alla richiesta della certificazione antimafia e alla esecuzione della relativa verifica antimafia.

Le dichiarazioni sostitutive hanno la validità di sei mesi dalla data di sottoscrizione delle stesse.

Si richiama l'attenzione inoltre, sulle Variazioni degli organi societari: "i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informativa antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D.Lgs. 159/2011" e s.m.i.

La documentazione inserita in fascicolo aziendale è necessaria ai fini della richiesta della informazione antimafia che ARPEA presenterà telematicamente al Ministero Dell'Interno attraverso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia - ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i..

Qualora le verifiche effettuate diano esito negativo, il prefetto rilascia l'informazione antimafia liberatoria ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito positivo, il prefetto rilascia l'informazione antimafia interdittiva.

ARPEA può procedere, anche in attesa dell'informazione antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

Nel caso di pagamenti disposti sotto condizione risolutiva e di successivo rilascio d'informazione antimafia positiva, attestante la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto e di tentativi di infiltrazione mafiosa, ARPEA procederà al recupero degli importi erogati.

## 16. MODALITA' DI PAGAMENTO

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza nel Fascicolo aziendale di un codice IBAN corretto.

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'ARPEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.” Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto; nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”.

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

## **17. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)**

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

All'indirizzo [https://www.arpea.piemonte.it/pagina19334\\_privacy.html](https://www.arpea.piemonte.it/pagina19334_privacy.html) è presente l'informativa completa sul trattamento dei dati personali.

Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

**Allegato 1 Fax simile domanda**

**Allegato 2 Dichiarazione liberatoria soccida**

**Allegato 3 Calcolo mancato accasamento**

**Allegato 4 Calcolo prolungato accasamento**